

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Avv.ssa Ilaria Bagnoli ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1660/2017 R.G. del 23 marzo 2017 promossa da:

Romiti Alessandro rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Melani ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio posto in Pistoia via Degli Orafi n° 2

ATTORI CON L'AVV. MELANI

CONTRO

CIS Srl Gestione Servizio Igiene Ambientale in persona del legale rapp.te pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cassetti ed elettivamente domiciliata nel loro studio posto in Firenze via Amendola n° 6/4

CONVENUTA CON L'AVV. CASSETTI

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

Richiesta pagamento somma per rimborso IVA su TIA.

CONCLUSIONI

All'udienza del giorno 27 ottobre 2017 il Procuratore dell'Attore concludeva come da note difensive per il rimborso della somma di euro 81,63 pari a iva su tia relativa alle fatture in atti; chiedeva il risarcimento di danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa oltre ai danni patrimoniali quantificati in euro 393,96 per onorari stragiudiziali, oltre il pagamento delle spese della procedura.

Si costituiva il convenuto CIS srl che contestava quanto ex adverso dedotto sia in punto di an debeatur che di quantum ed infatti concludeva per la reiezione delle domande di parte attrice.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attore conveniva in giudizio la società CIS Srl in persona del legale rapp.te pro tempore per sentirla dichiarare tenuta a rimborsare agli stessi le somme corrisposte a titolo di IVA su TIA. La società convenuta era infatti quella delegata dal Comune ad effettuare il servizio riscossione del tributo TIA e nelle fatture prodotte dalla parte attrice si evince che effettivamente veniva applicata l'aliquota IVA sul canone dovuto per il servizio di smaltimento rifiuti TIA nel periodo di riferimento decennale decorrente dal 2003 sino al 2013.

Parte attrice argomentava quindi le proprie richieste fondandosi sull'illegittimità dell'applicazione del tributo IVA su altro tributo TIA. Su tale presupposto,

N. 1660/17 R.G.C.
N. 177/18 SENT.
REP.

oggetto

pagamento
sopra

conv. 1137/18

peraltro, parte attrice rilevava essersi fondata in varie pronunce la Corte di Cassazione che a più riprese, ed anche a SSUU, ha più volte attribuito alla TIA natura tributaria con ciò escludendo necessariamente l'applicazione ad essa dell'IVA perché è vietato calcolare una imposizione fiscale su altro tributo.

Le sentenze della Corte di Cassazione sono sia del 2008 (ordinanza 3161/2008) che più recenti fra cui spicca la sentenza n 3756 del 9.3.2012 che ha nuovamente stabilito che la TIA è un tributo e come tale non è soggetto ad IVA nonché la sentenza della Corte di Cassazione IV sez n 4723/2015, giurisprudenza alla quale si è uniformato anche il Tribunale di Firenze con sentenza n 576/2016 oltre alla recente Cassazione del 07.03.2017 n 5627. Questa dichiarazione si somma a quelle già emanate dalla suprema corte subito dopo la pronuncia della Corte Costituzionale 238 del 2009 che aveva già riconosciuto natura tributaria alla TIA e che quindi aveva già esclusa l'applicabilità alla stessa della tariffa IVA.

Prive di pregio sono invece le argomentazioni della parte convenuta che in diritto nulla aggiunge a quanto già sancito dalle suddette sentenze della Suprema Corte. Pertanto, sulla base della giurisprudenza in materia emerge con chiarezza che l'iva sulla Tia non è applicabile e pertanto la domanda è meritevole di esser accolta limitatamente alla richiesta di rimborso dell'indebito corrisposto ovvero per la somma di euro 81,63. In punto di diritto, infatti è innegabile che non si possa applicare un tributo, quale l'IVA, su altro tributo quale la TIA. Da qui l'evidente fondatezza della richiesta restitutoria della parte attrice.

Per quanto riguarda le eccezioni poste da parte convenuta circa l'incompetenza del Giudice adito e circa la nullità della citazione sono infondate e devono pertanto esser respinte.

Infatti la richiesta di parte attrice non attiene all'accertamento di questioni inerenti la sussistenza o la natura del tributo TIA né in generale né con particolare riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti di applicazione agli odierni attori, la domanda di parte attrice ha natura restitutoria e/o risarcitoria, il che radica in maniera evidente e senza possibilità di errore la competenza del Giudice adito in base al valore della controversia.

Priva di pregio è anche l'eccezione di prescrizione perché il termine da applicarsi ad oneri restitutori è quello decennale.

Circa il quantum debeatur, è peraltro legittimo effettuare il calcolo delle spettanze di parte attrice che risulta provato dalla documentazione allegata agli atti e del cui

ammontare ben può decidere anche il Giudice che ha a propria disposizione tutti gli elementi per effettuare il conteggio poiché lo stesso consta di un mero calcolo matematico evincibile da tutto quanto già provato e versato in atti.

Congrua pertanto risulta la somma indicata dalla parte attrice che dovrà esser liquidata con gli accessori di legge ovvero interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

Non trova accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perché nel caso di specie la risarcibilità del danno non patrimoniale non è prevista dalla legge e quindi non dovuta. Né è risarcibile il danno patrimoniale poiché consistito in spese legali stragiudiziali che l'attore ha scelto liberamente di corrispondere affidandosi ad un professionista anche per la fase stragiudiziale non obbligatoria.

Le spese della presente lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pistoia, definitivamente decidendo, accertato che non è applicabile nel caso di specie l'aliquota IVA sulla TIA trattandosi quest'ultimo di tributo, condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice la somma di euro euro 81,63 oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo saldo, quale restituzione di somme versate a titolo di IVA applicata sul tributo TIA.

L'accoglimento della domanda principale determina l'addebito delle spese legali a carico della soccombenza e le spese legali di parte attrice vengono liquidate in euro 300,00 oltre oneri di legge.

Respinge ogni ulteriore e diversa istanza.

Così deciso In Pistoia, 23 FEB. 2018

Il Giudice di Pace
Avv. Ilaria Bagnoli



Depositato in Cancelleria e pubblicata ai sensi
dell'art. 133 cod. proc. civ., oggi 23 FEB. 2018

CANCELLIERE
(Dr.ssa Giovanna Lo Russo)

